

TI_GERICHTE 52.2001.256 vom 24. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.256

FR: TI_GERICHTE 52.2001.256 du 24 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.256 del 24 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

cpv. 1 CEDU, e con esse il diritto ad un'udienza pubblica orale, si applicano ai procedimenti che riguardano la determinazione dei diritti e doveri di carattere civile di una persona o la fondatezza di un'accusa penale rivolta contro di lei. Il Tribunale federale ha da tempo accertato che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, che ha scopo repressivo e preventivo ed è commisurata secondo la colpa del conducente, riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, mentre diverso è il caso per una revoca di sicurezza (DTF 121 II 22 consid. 3b e 4a), la quale persegue appunto la sicurezza del traffico e viene pronunciata indipendentemente dall'esistenza di una colpa (DTF 122 II 359 consid. 2c). Tuttavia successivamente il Tribunale federale ha ammesso la facoltà di prevalersi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU anche nell'ambito di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza laddove il possesso della licenza di condurre è direttamente necessario all'esercizio di una professione o, in altre parole, laddove esso è inerente all'esercizio di tale professione; per l'alta corte tale è il caso degli autisti professionisti, ma non di chi utilizza il veicolo unicamente per recarsi sul posto di lavoro o per esercitare più comodamente la propria professione (DTF 122 II 464 consid. 3). In concreto né l'esercizio della (solo prospettata) attività di fotografo dell'insorgente, né quello della (già abbandonata) attività di cuoco, per quanto si tratti di semplici ipotesi di attività, risulta essere reso impossibile o oltremodo difficoltoso dal fatto che il ricorrente è stato privato della licenza di condurre, tanto più che egli è stato autorizzato a guidare ciclomotori. Pertanto l'insorgente non può appellarsi all'art. 6 CEDU per ottenere la postulata udienza, che questo tribunale ritiene, come già sopra esposto, inatta a fare emergere elementi affidabili, utili e rilevanti per il giudizio. 1.3. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmM), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmM). L'asserita violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente susseguente alla mancata concessione da parte dell'autorità di prime cure della postulata proroga per prendere posizione sul rapporto di Ingrado è in ogni caso già stata sanata dal Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo davanti alla quale il ricorrente ha potuto fare valere compiutamente le proprie ragioni ed addurre tutti quegli elementi probatori che non aveva potuto sottoporre all'autorità di prima istanza. 1.4. Il ricorrente contesta di avere presentato una domanda di riesame della

decisione 23 settembre 1999 (recte : domanda di riammissione alla guida). La tesi è palesemente infondata. È ben vero che la data indicata nella decisione 3 maggio 2001 (20 marzo 2001) non trova riscontro in atti. Tuttavia nel verbale di audizione 17 gennaio 2001, firmato all'originale dal patrocinatore del ricorrente, si legge che " sulla base di un rapporto _____ sarà possibile attivare la procedura di riammissione; spetterà ad Ingrado stabilire se le condizioni contrattuali sono state o meno ossequiate; provvederemo ad invitare _____ a trasmettere in ogni caso un rapporto, in base al quale verrà esaminata la possibilità di accedere all'esame psicotecnico ". Successivamente a questo incontro la Sezione della circolazione con lettera 24 gennaio 2001, inviata in copia al patrocinatore in questione, ha chiesto ad Ingrado " un preavviso relativamente all'opportunità di riammissione alla guida dell'interessato ". Detto rapporto è stato intimato dalla Sezione della circolazione all'avv. _____ il 5 aprile 2001, con l'assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni trascorso il quale sarebbe stata emanata " la decisione relativa all'istanza di riammissione alla guida ". Il patrocinatore dell'insorgente a fronte di questo scritto si è limitato a chiedere una proroga del termine, senza contestare che al suo scadere sarebbe stata presa una decisione sull'istanza di riammissione alla guida. Malvenuto è quindi il ricorrente a contestare per la prima volta in sede ricorsuale l'esistenza di un'istanza di riammissione alla guida, tanto più che nel petitum postula in via principale proprio la restituzione della licenza di condurre che gli è stata negata a seguito della procedura che ha preso il via con il verbale di audizione 17 gennaio 2001, firmato dal rappresentante del ricorrente, che alla luce delle ulteriori risultanze processuali risulta adempiere comunque ai requisiti minimi di forma prescritti per un'istanza dall'art. 8 PAmM, e va considerato l'atto scritto che ha dato avvio alla procedura. Né l'errore di scritturazione della data dell'istanza figurante nella decisione dipartimentale impugnata (20 marzo 2001 anziché 17 gennaio 2001), chiaramente riconoscibile per le parti, può avere la benché minima rilevanza sulla validità della decisione stessa. Queste censure si rivelano pertanto manifestamente infondate.

2. 2.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c) rispettivamente se egli non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (lett. d). La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.

2.2. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad

analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).

2.3. La decisione di revoca di sicurezza della licenza di condurre del ricorrente del 23 settembre 1999, dovuta alle considerazioni che " dal rapporto peritale 27 agosto 1999 richiesto al _____ risulta che l'interessato presenta una dedizione al bere che lo rende inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore " e che " emerge il quadro di una personalità caratteriale e ... si rende necessaria la verifica delle sue attitudini al rispetto delle regole stradali da parte dello psicologo del traffico ", è cresciuta in giudicato e non può pertanto essere messa ulteriormente in discussione in questa sede. Parimenti non possono essere messe in discussione le condizioni ivi poste per una riammissione alla guida di _____, vale a dire, cumulativamente: 1. la presentazione di un rapporto Ingrado attestante, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche; 2. la presentazione di un certificato medico internistico attestante, dopo identico periodo di controllo, i medesimi fatti; 3. il superamento di un esame psicotecnico. Benché la decisione menzioni esplicitamente nei considerandi solo la lett. c (e non anche la lett. d) dell'art. 14 cpv. 2 LCStr, dai suoi motivi e dalle condizioni con essa poste risulta che l'autorità ha pronunciato la revoca di sicurezza principalmente per problemi alcolcorrelati, ma verosimilmente considerando almeno in subordine che la stessa avrebbe potuto verosimilmente basarsi anche sull'inidoneità caratteriale dell'interessato. Le tesi ricorsuali tese a sminuire l'importanza ed attendibilità del rapporto Ingrado sostenendo che i problemi legati all'alcol non deriverebbero da etilismo ma sarebbero manifestazioni di altre problematiche legate alla psiche dell'insorgente, quand'anche fosse comprovata, non sarebbe pertanto decisiva ai fini di un'eventuale riammissione alla guida del ricorrente, in quanto al di là dell'eventuale superamento dei problemi alcolcorrelati andrebbe ancora valutata con l'esame psicotecnico la sua effettiva idoneità alla guida di veicoli a motore. La questione può tuttavia essere lasciata aperta in quanto, alla luce del chiaro tenore della decisione 23 settembre 1999 e delle tavole processuali, si rivela ininfluyente sull'esito del gravame per i motivi indicati di seguito.

3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di riammissione alla guida sulle risultanze del preavviso negativo di Ingrado del 14/20 marzo 2001 secondo cui " all'ora attuale non è possibile ammettere il raggiungimento di una stabile e duratura affrancazione e astensione dall'abuso etilico e la conseguente ritrovata idoneità alla guida ". Più in dettaglio, nella lettera di _____ del 20 marzo 2001 si legge che " in base agli elementi presentati non è possibile dimostrare una reale astinenza dal consumo di bevande alcoliche durante il periodo di controllo, in quanto il paziente non si è presentato regolarmente alle misurazioni con l'etilometro; i referti medici allegati alla richiesta non permettono di certificare la sua idoneità alla guida per l'alterazione dei valori del _____ ".

3.2. Secondo il contratto Ingrado l'insorgente avrebbe dovuto presentarsi settimanalmente per 12 mesi (pari al periodo minimo di controllo fissato nella decisione 23 settembre 1999) per un controllo all'etilometro, essendo possibili eccezioni solo per malattia o ricovero in casa di cura debitamente documentati, ed al massimo per 4 settimane consecutive di assenza. Il ricorrente ha ripetutamente sostenuto che le sue (incontestate) assenze sono state dovute a malattia o ricovero alla CPC, oltre che a vacanze all'estero. A

prescindere dal fatto che l'assenza per ferie non era prevista dal contratto con Ingrado, le affermazioni del ricorrente in merito alle giustificazioni delle sue assenze sono rimaste, malgrado le ripetute esplicite sollecitazioni a documentarle, allo stadio di puro parlato, e non sono state suffragate da nessun indizio probatorio neppure in sede ricorsuale. In ogni caso dal 19 luglio 2000 al 24 novembre 2000, quindi per oltre 4 mesi, l'insorgente ammette di non essersi più recato presso Ingrado per i controlli, asserendo di avere però nel frattempo continuato regolarmente gli esami presso il _____, rispettivamente la _____. Senza che occorra entrare nel merito dell'eventuale ammissibilità di trasferire i controlli presso altro istituto, dagli atti risulta che durante quei 4 mesi egli ha in realtà effettuato un unico controllo all'etilometro presso il _____, in data 7 settembre 2000 (lettera del _____ del 6 ottobre 2000). Appare quindi incontestabile che l'interessato non ha rispettato il periodo minimo di controllo di 12 mesi fissato nella decisione 23 settembre 1999, tanto più che sull'arco di 4 mesi ha effettuato un unico controllo alcolimetrico anziché uno alla settimana; pertanto Ingrado non poteva in nessun caso attestare l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche ai sensi di tale risoluzione. Dal momento che il ricorrente non ha dimostrato di avere rispettato in altro modo l'intero periodo di controllo, già su questa base Ingrado non poteva che formulare un preavviso negativo per la riammissione alla guida in relazione a problemi alcolcorrelati. 3.3. Abbondanzialmente si può rilevare che, a dispetto di quanto allegato nel ricorso, neppure le analisi del sangue (peraltro non sempre complete, e non solo per l'errore amministrativo commesso da Ingrado) hanno dato un risultato favorevole sull'arco di complessivi 12 mesi, in quanto le prime analisi hanno dato dei valori _____ troppo elevati, e quelle del 10 gennaio 2000 un'alcolemia superiore a zero. Inoltre dagli atti risulta che l'insorgente non ha effettuato i controlli a sorpresa ai quali era tenuto, e benché così richiesto non ha neppure giustificato la sua mancata comparsa ad alcuni colloqui fissati con il consulente di Ingrado. Tutti questi elementi concorrono a confortare il preavviso negativo di cui si è detto. 3.4. Nelle conclusioni del rapporto Ingrado 14 marzo 2001 viene indicato che, malgrado l'impegno espressamente riconosciuto all'interessato, l'iter di controlli da lui svolto (ed in seguito ripreso a fine novembre dello scorso anno) si è rivelato lacunoso e non arriva a coprire l'arco di 12 mesi. La conclusione del rapporto, secondo cui il ricorrente non sembra avere raggiunto in maniera definitiva e stabile nel tempo una modifica del suo rapporto problematico con le bevande alcoliche, si basa su fatti oggettivamente incontrovertibili, ed il preavviso negativo di Ingrado non presta pertanto il fianco a critiche di sorta. 3.5. Mancando la prima delle condizioni cumulative poste con la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla guida dell'interessato, la decisione impugnata non poteva che essere negativa, senza che i certificati medici internistici che _____ ha prodotto in sede ricorsuale potessero avere un influsso concreto sull'esito della procedura. Abbondanzialmente si rileva peraltro che detti certificati, che comunque costituirebbero solo una delle condizioni cumulative per riammettere il ricorrente alla guida, non sono incondizionatamente positivi come il ricorrente ritiene. Il certificato 8 febbraio 2001 del medico internista dr. _____ riferisce che " sembra esservi stata una riduzione del consumo di alcolici con un prolungato periodo di astinenza a partire dal mese di gennaio del 2000 che segna una volontà da parte del paziente di interrompere il suo problema di etilismo ": il medico a ben vedere non contesta quindi l'esistenza di un iniziale problema di etilismo, e pur attestando una apparente diminuzione del consumo con una apparente astinenza sull'arco di circa 9 mesi, non arriva a considerare risolto il problema, ma si limita a riferire della volontà del paziente

di porvi fine. Il succinto certificato del 26 aprile 2001 del medico internista dott. _____ non fa minimamente menzione di situazioni e problematiche alcolcorrelate, per cui è di dubbia pertinenza in questa sede. I due ulteriori certificati psicologici e psichiatrici, non portano ulteriori elementi né consentono diverse deduzioni. La lettera 12 maggio 2001 dello psicologo dr. _____ attesta dall'esistenza iniziale di una problematica depressiva sulla quale si inseriva la problematica di abuso alcolico, riferendo che l'equilibrio del paziente " sta divenendo maggiormente stabile ", ed attestando un miglioramento in base al quale ritiene che l'insorgente " non sia oggi in pericolo di ricadere pesantemente in uno stato di dipendenza alcolica ... non considero questo il problema attuale "; tuttavia anche da questa lettera si ricava l'impressione di un percorso di guarigione che ha dato dei progressi ma non si può ancora considerare giunto a termine, tant'è vero che lo psicologo nega che la dipendenza alcolica sia " il problema attuale " (ciò che implica l'esistenza di un problema), e parla della licenza di condurre come di una necessità " in prospettiva del graduale miglioramento sopra esposto " (il che testimonia che la situazione non è ancora risolta). Da ultimo il certificato psichiatrico 18 maggio 2001 del dr. _____ attesta di una buona remissione del quadro psichico e di un quadro psichiatrico stabile nonché dei controlli dell'alcolemia ripresi dal ricorrente, ma si riferisce ad un'epoca successiva alla decisione impugnata ed in cui il periodo di controllo di 12 mesi non è ancora compiuto, per cui si rivela di dubbia conclusione. 3.6. Stante quanto sopra e vista, alla luce del rapporto negativo di _____ che si rivela attendibile e puntuale, l'impossibilità oggettiva di vedere riunite le condizioni cumulative poste con la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla guida del ricorrente, le autorità inferiori non potevano che respingere l'istanza di _____. Parimenti non vi era ragione alcuna di ammetterlo ad un esame psicotecnico che non avrebbe potuto avere effetto concreto alcuno sull'esito del gravame ed avrebbe generato unicamente costi supplementari a carico del ricorrente. La decisione 3 maggio 2001 della Sezione della circolazione e la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato che la ha tutelata non prestano quindi il fianco a critiche di sorta. La decisione impugnata va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto. 4. Per maggior completezza si osserva che il ricorrente, che ha una formazione quale fotografo ed ha svolto l'attività di cuoco, non potrebbe in nessun caso appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friburgo, 1982, pag. 195). 5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 14 cpv. 2 lett. c-d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 lett. d, 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 33 OAC; 1 segg., 10 LALCStr; 1 segg. RLALCStr; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario